

0''-D.R. di emanazione
Entrata in vigore

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI ECONOMICI E GIURIDICI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni ed il funzionamento del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici (d'ora in poi anche DiSEG), istituito con D.R. n. 657 del 11/07/2013 in osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale, del Regolamento Didattico e del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunti la corrispondente denominazione in lingua inglese "Department of Economics and Law", nonché l'acronimo DiSEG, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il DiSEG ha autonomia scientifica e didattica nel rispetto dello Statuto di Ateneo e delle normative vigenti. Svolge un ruolo fondamentale per l'organizzazione e lo svolgimento della didattica, della ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale di Ateneo ed è, altresì, sede delle attività esercitate sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni nel rispetto del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

ART. 2 COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento di Studi Economici e Giuridici, in conformità all'art. 25 dello Statuto di Ateneo:
 - a) promuove, sostiene e coordina lo svolgimento di attività di ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale dell'Ateneo, comprese quelle esercitate sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni nel rispetto del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
 - b) propone l'istituzione dei Corsi di Studio (CdS) e organizza e coordina l'attività didattica che ad esso è attribuita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, anche congiuntamente alle altre strutture dell'Ateneo eventualmente costituite a tale scopo, nonché le attività relative ai Master Universitari, ai Corsi di Dottorato di Ricerca e altri corsi di formazione. In particolare:

- 1) propone l'istituzione dei CdS e, a seguito della relativa approvazione da parte degli Organi Collegiali, ne affida in tutto o in parte l'organizzazione e la gestione alla Scuola Interdipartimentale;
 - 2) propone, coadiuvato dai Consigli di CdS, con parere della Scuola Interdipartimentale, l'attivazione e la modifica dei CdS predisponendone i relativi ordinamenti e regolamenti didattici;
 - 3) propone l'istituzione di Corsi di Dottorato di Ricerca secondo le modalità previste dal relativo Regolamento nonché la nomina del Coordinatore e del Collegio dei Docenti;
 - 4) promuove e cura iniziative didattiche, Master e Corsi di formazione e perfezionamento *post lauream*, secondo le modalità previste dal relativo Regolamento nonché la nomina del Direttore del Corso e del Collegio dei Docenti;
 - 5) propone l'istituzione di Scuole di specializzazione nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) ha autonomia gestionale e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo stabiliti dalla normativa vigente;
 - d) ha autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dallo Statuto di Ateneo;
 - e) formula al Rettore proposte, in merito alla programmazione triennale di Ateneo relativa alla ricerca e alla didattica, comprensive dei fabbisogni di personale del Dipartimento;
 - f) si dota di un proprio Piano Strategico, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo, definendo i propri programmi di sviluppo della didattica, della ricerca, della Terza Missione/Impatto Sociale;
 - g) dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente;
 - h) promuove le procedure per il miglioramento continuo della qualità della didattica, della ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'ANVUR, recependo le indicazioni degli Organi centrali di Ateneo, del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità e in coerenza con il Manuale della Qualità di Ateneo;
 - i) può istituire, unitamente a uno o più Dipartimenti dell'Ateneo, una Scuola interdipartimentale per il coordinamento delle comuni attività didattiche o aderire a una o più Scuole interdipartimentali già attivata/e, alla/e quale/i affidare la gestione di alcuni o tutti i propri Corsi di Studio;
 - j) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 3

SEDE, LOCALI E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO

1. Il DiSEG ha sede in Napoli, via Generale Parisi 13, Palazzo Pacanowski.

2. Il Direttore è responsabile dei locali del Dipartimento e della relativa gestione. Resta fermo che, qualora sopravvengano esigenze di Ateneo, il Rettore, sentito il Direttore, può disporre diversamente di una parte dei locali.
3. I locali ed i beni concessi in uso al Dipartimento possono essere utilizzati solo per l'espletamento delle attività e l'esercizio delle funzioni previste nel presente Regolamento.
4. L'attività del Dipartimento viene svolta dalla Segreteria amministrativa, cui è preposto il Segretario amministrativo del Dipartimento in raccordo con altre strutture e/o articolazioni funzionali dell'Ateneo.
5. La funzione di Segretario di Dipartimento è attribuita dal Direttore Generale.
6. Il Segretario Amministrativo, in particolare:
 - a) supporta il Direttore e collabora con lo stesso nello svolgimento delle attività amministrativo-gestionali e contabili;
 - a) coadiuva il Direttore nella predisposizione della relazione annuale sulle attività di Didattica, Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale del Dipartimento;
 - b) partecipa al Consiglio di Dipartimento con voto consultivo sulle questioni amministrative e di bilancio e svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
 - c) partecipa alla Giunta del Dipartimento, qualora istituita, con funzioni consultive e di verbalizzazione;
 - d) cura lo svolgimento delle attività connesse ai servizi erogati dal Dipartimento, secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi di Ateneo;
 - e) garantisce che le comunicazioni, le deliberazioni e la documentazione prodotta dagli Organi Collegiali siano regolarmente archiviate e, ove richiesto, trasmesse agli Organi e alle strutture competenti di Ateneo.

TITOLO II

ORGANI E STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO

ART. 4

ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta, qualora istituita.
2. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, prevista e disciplinata dall'art. 35 dello Statuto di Ateneo, nominata con decreto del Direttore, secondo quanto indicato nel Manuale della Qualità di Ateneo.
3. Il Dipartimento può avvalersi di altri organismi quali il Gruppo di Assicurazione della Qualità o altri Gruppi idonei a garantire i processi di valorizzazione, monitoraggio e di valutazione del Dipartimento. Quest'ultimi, se istituiti, sono nominati con decreto del Direttore.
4. Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituite, in ragione di specifiche esigenze scientifiche e anche per periodi determinati, Sezioni e/o Laboratori o Osservatori di

- Ricerca, Didattici e di Servizio.
5. Afferiscono organicamente al Dipartimento:
 - a) i professori e i ricercatori, a tempo determinato e indeterminato, che vi hanno aderito al momento della sua istituzione, nonché i professori e i ricercatori che vi hanno aderito posteriormente e/o sono stati chiamati su proposta del Dipartimento;
 - b) il personale tecnico-amministrativo indicato nel decreto rettorale di costituzione, nonché il personale successivamente assegnato al Dipartimento.
 6. La mobilità dei docenti e dei ricercatori tra i Dipartimenti è regolamentata dall'art. 26, comma 5, dello Statuto di Ateneo.

ART. 5 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore, eletto in conformità a quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo, con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, ha la rappresentanza del Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività, cura i rapporti con le altre strutture e con gli Organi di governo dell'Ateneo.
2. Il Direttore ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare:
 - a) presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, qualora istituita;
 - b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;
 - c) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta del Piano triennale di sviluppo della ricerca, della Terza Missione/Impatto Sociale e della didattica sulla base delle Linee Guida emanate dal PQA;
 - d) presenta al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, di ricerca e di Terza Missione/Impatto Sociale con riferimento alla programmazione del Dipartimento anche sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei Corsi di Studio, da sottoporre al Consiglio di amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione;
 - e) nomina le commissioni giudicatrici per la prova finale o delega la nomina al Presidente della Scuola Interdipartimentale, secondo quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento didattico;
 - f) nomina le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto o ne delega la nomina al Coordinatore del Consiglio di CdS, come previsto dall'art. 38 del Regolamento didattico di Ateneo;
 - g) affida i compiti al personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
 - h) stipula i contratti e le convenzioni affidati al Dipartimento, nel pieno rispetto della normativa di Ateneo;
 - i) presenta e sottoscrive progetti di ricerca di competenza dipartimentale, o affidati al Dipartimento su delega del Rettore, fermo restando le diverse regole previste da specifici bandi di ricerca;
 - j) predispone, con il supporto del Segretario amministrativo, la relazione annuale sull'attività amministrativa, contenente l'assegnazione degli obiettivi al personale

- tecnico-amministrativo e la valutazione della *performance*;
- k) nei casi di necessità e urgenza, adotta con proprio decreto atti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile;
 - l) formula le richieste di spazi, finanziamenti e personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca, di Terza Missione/Impatto Sociale e per lo svolgimento delle attività didattiche del Dipartimento;
 - m) propone al Consiglio di Dipartimento il piano programmato per l'utilizzo dei fondi del Dipartimento;
 - n) salve le prerogative dei singoli responsabili dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati, effettua la richiesta delle forniture necessarie all'espletamento delle attività del Dipartimento e, previa verifica della regolarità delle stesse, chiede il pagamento delle relative fatture, seguendo le procedure dettate dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dal Regolamento delle Spese in Economia;
 - o) autorizza le missioni dei singoli componenti del Dipartimento e le relative anticipazioni;
 - p) propone al Rettore la nomina di un Vicedirettore, il quale lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, ad eccezione della presenza in Senato Accademico;
 - q) presiede i Gruppi di lavoro del Dipartimento, qualora ne faccia parte;
 - r) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

ART. 6

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'Organo di programmazione e di gestione delle attività dipartimentali ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo vigente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. In particolare, il Consiglio di Dipartimento esercita funzioni amministrativo-gestionali relative alla didattica, alla ricerca e alla Terza Missione/Impatto Sociale.
2. Sono componenti del Consiglio tutti i professori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al Dipartimento, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nonché una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e ai Corsi di Studio attivati dal Dipartimento. Alle riunioni del Consiglio partecipa, con le funzioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il Segretario amministrativo del Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, con modalità e tempi stabiliti dall'art. 7 del presente Regolamento, dal Direttore o, in assenza di quest'ultimo, dal Vicedirettore; in assenza di entrambi e per motivi di urgenza, la convocazione è disposta dal Decano del Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento è obbligatoriamente convocato per l'approvazione del *budget* di funzionamento del Dipartimento e per l'adozione delle delibere previste dalla legge e dallo Statuto vigente.
5. Il Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con gli Organi e le strutture dell'Ateneo:

- a) persegue le politiche volte a realizzare i processi di assicurazione della qualità attraverso il sistema di autovalutazione ed il rispetto dei requisiti previsti per la valutazione periodica e l'accreditamento, in ottemperanza alla vigente normativa e alle direttive ANVUR;
- b) promuove l'attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
- c) gestisce i fondi destinati alla ricerca e alla Terza Missione/Impatto Sociale e allo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto del Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- d) approva annualmente, entro la scadenza ministeriale prevista per la presentazione dell'offerta formativa di Dipartimento, la Scheda di Monitoraggio Annuale e la scheda SUA-CdS nonché, se predisposto da uno o più CdS, il Rapporto di Riesame Ciclico;
- e) propone la modifica, l'attivazione e la soppressione dei Corsi di Studio e di specializzazione su impulso dei Coordinatori dei Corsi di Studio, tenendo conto degli eventuali fattori correttivi rilevati dalla Commissione Paritetica;
- f) delibera la proposta, congiuntamente con almeno un altro Dipartimento, di attivazione di una Scuola Interdipartimentale o l'afferenza ad una Scuola Interdipartimentale già esistente, alla quale affidare la gestione di parte o tutti i propri Corsi di Studio, o il distacco da essa;
- g) formula la proposta, congiuntamente ad almeno un altro Dipartimento, di attivazione di un Centro di ricerca, di cui all'art. 38 dello Statuto, sulla base di una richiesta, presentata al Direttore da almeno 5 componenti del Consiglio, contenente le finalità, la struttura, le collaborazioni e ogni altro elemento indicato negli artt. 139 e 140 del Regolamento Generale di Ateneo;
- h) propone l'attivazione di Master di I e II livello e di attività di alta formazione, Corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di formazione continua o ricorrente, nonché attività culturali, formative, di orientamento e tutorato, nel rispetto degli specifici regolamenti e delle Linee guida di Ateneo;
- i) propone al Rettore la programmazione delle risorse al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo nell'ambito della programmazione triennale di Ateneo, in funzione della propria offerta didattica. Tali proposte devono essere accompagnate da un'analisi preliminare dello stato dei requisiti medesimi;
- j) predispone l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento per gli insegnamenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento e delega, su proposta del Consiglio di CdS, alla Scuola Interdipartimentale di riferimento, l'affidamento di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori di altri Dipartimenti dell'Ateneo;
- k) verifica, con parere della Scuola Interdipartimentale di riferimento, per i Corsi di Studio di propria pertinenza, le regole previste dalla vigente normativa relative all'utenza sostenibile per ciascun CdS;
- l) affida alla Scuola Interdipartimentale di riferimento, nell'ambito del *budget* di finanziamento per la didattica assegnato dall'Ateneo, l'attivazione di contratti per l'attività di insegnamento, al fine di avvalersi anche della collaborazione di esperti di

- alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico-professionale nonché di Studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative;
- m) delibera sulle proposte di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato, nel rispetto del regolamento di Ateneo in materia;
 - n) delibera l'eventuale attivazione delle Sezioni, dei Laboratori e degli Osservatori di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Delibera, altresì, su proposta del Direttore, la costituzione di gruppi di lavoro su specifiche tematiche.
 - o) delibera la partecipazione alle procedure di gara nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità e autorizza il Direttore a stipulare i relativi contratti;
 - p) delibera in merito alla gestione per l'utilizzo degli spazi e delle risorse strumentali del Dipartimento;
 - q) approva il *budget* di funzionamento preventivo e il relativo consuntivo;
 - r) delibera sulle proposte di presentazione e sottoscrizione dei progetti di ricerca competitivi ad esso affidati
 - s) approva la proposta del piano triennale di sviluppo della ricerca, della didattica e della Terza Missione/Impatto Sociale;
 - t) approva la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, di ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale con riferimento alla programmazione del Dipartimento anche sulla base di quanto predisposto dai CdS;
 - u) approva la relazione annuale sull'attività amministrativa, predisposta dal Direttore con il supporto del Segretario amministrativo, contenente l'assegnazione degli obiettivi al personale tecnico-amministrativo e la valutazione della *performance*. Tale relazione è inserita nella relazione annuale di Ateneo da presentare al Consiglio di amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione;
 - v) approva, a maggioranza assoluta, nel rispetto della legge, del vigente Statuto e dei Regolamenti di Ateneo; il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento; approva altresì, su proposta del Direttore e a maggioranza assoluta, eventuali altri regolamenti su specifiche materie di interesse del Dipartimento;
 - w) formula proposte e pareri sui Regolamenti di Ateneo di interesse per i Dipartimenti e su tutto ciò che viene richiesto dall'Ateneo qualora di interesse del Dipartimento;
 - x) delibera, su proposta del Direttore, l'eventuale istituzione della Giunta di Dipartimento;
 - y) concede, su richiesta di uno o più componenti del Dipartimento, l'autorizzazione all'utilizzo del logo o del patrocinio di Dipartimento, per manifestazioni di rilevante carattere scientifico, culturale e sociale, nonché per la stampa e diffusione di manifesti e altro materiale i cui fini rispondano agli scopi istituzionali del Dipartimento, in armonia con quanto stabilito dal regolamento di Ateneo in materia;
 - z) delibera su ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

ART. 7

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio è convocato ordinariamente almeno nove volte nel corso dell'anno solare, sulla base di un calendario delle adunanze definito anche in relazione al calendario delle Sedute degli Organi Collegiali di Ateneo, restando salva la possibilità di ulteriori convocazioni qualora emergano esigenze o circostanze straordinarie che le rendano opportune e/o urgenti. L'adunanza può svolgersi anche in modalità telematica, assicurando la certezza dei tempi di svolgimento e l'identificabilità dei soggetti aventi titolo alla partecipazione.
2. Le adunanze del Consiglio sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento, che predispone il relativo ordine del giorno.
3. Sono legittimati a partecipare alle adunanze convocate dal Direttore tutti i soggetti che, a norma dell'art. 6, comma 2 del presente regolamento, compongono il Consiglio di Dipartimento, fatta salva l'adozione di delibere su specifiche materie, sancite nello Statuto di Ateneo, per le quali il Consiglio viene convocato in composizione ristretta.
4. Il Segretario amministrativo del Dipartimento partecipa alle riunioni del Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante. Al Segretario amministrativo spetta, altresì, voto consultivo nelle questioni amministrative e di bilancio, come previsto dal vigente Statuto.
5. La convocazione è comunicata a ciascun componente del Consiglio a mezzo posta elettronica, esclusivamente all'account istituzionale fornito dall'Ateneo.
6. L'ordine del giorno delle riunioni, contenuto nella convocazione, deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Dipartimento o per esigenze sopravvenute, l'ordine del giorno può essere integrato con ulteriori punti di discussione, entro le ventiquattro ore precedenti la seduta.
7. Tutti i componenti del Consiglio concorrono all'adozione delle delibere esprimendo il proprio voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in conformità alla normativa vigente.
8. Per la validità delle delibere, sia nelle adunanze convocate in composizione allargata sia in quelle convocate in composizione ristretta, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Ai fini della determinazione della predetta maggioranza, non si tiene conto di quanti abbiano giustificato l'assenza. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
9. Per l'adozione di delibere inerenti all'attivazione di valutazioni comparative o, in generale, riguardanti i professori di ruolo e i ricercatori, il Consiglio di Dipartimento è convocato in composizione ristretta, limitata ai soli componenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.
10. Delle adunanze del Consiglio di Dipartimento è predisposto e redatto, da parte del Segretario amministrativo, apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario stesso. Il verbale è portato all'attenzione del Consiglio per la presa d'atto in una successiva seduta.

ART. 8

GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La Giunta del Dipartimento, qualora istituita, è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. È nominata con decreto del Rettore.
2. La Giunta è composta dal Direttore, che la convoca e la presiede, dal Vicedirettore e da una rappresentanza dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento. Sono componenti di diritto della Giunta i Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento e i Responsabili delle Sezioni, qualora istituite. Partecipa alle riunioni della Giunta il Segretario amministrativo con le funzioni previste dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore. Nel caso di cessazione del Direttore, la Giunta rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Direttore.
4. La Giunta è convocata dal Direttore, a mezzo posta elettronica, indirizzata esclusivamente all'account istituzionale fornito dall'Ateneo, almeno tre giorni effettivi prima della data fissata per la riunione, salvo casi di comprovata urgenza.
5. Le adunanze della Giunta possono svolgersi anche in modalità telematica. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Per la determinazione della predetta maggioranza, nel computo non si tiene conto di quanti abbiano giustificato la propria assenza. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
6. La Giunta svolge compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento. Essa delibera, altresì, in via definitiva, sulle materie nelle quali il Consiglio di Dipartimento le abbia delegato la potestà decisionale. In nessun caso possono essere delegate alla Giunta l'approvazione del *budget* di Dipartimento, la proposta di chiamata di professori o ricercatori a tempo determinato e la richiesta di personale tecnico-amministrativo.
7. Dei lavori della Giunta è redatto verbale, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario amministrativo.

ART. 9

COMPONENTI E MODALITÀ D'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NELLA GIUNTA

1. La componente rappresentativa della Giunta è composta da un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore a tempo determinato o indeterminato e una unità di personale tecnico-amministrativo.
2. L'elezione della componente docente e ricercatore avviene secondo le seguenti modalità nell'ambito delle relative rappresentanze. Il Direttore di Dipartimento convoca di norma entro 15 giorni dalla costituzione del Consiglio apposita riunione ristretta alle componenti da eleggere, indicando orari differiti per i professori di I, II fascia e per i ricercatori. La convocazione deve essere portata a conoscenza del corpo elettorale almeno dieci giorni prima della data prescelta, arco temporale durante il quale potranno

essere presentate dagli interessati eventuali candidature. Le assemblee così costituite eleggono il loro rappresentante con voto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parità di voti ricevuti, risulta eletto il candidato più anziano nel ruolo. In mancanza di eletti, il Direttore provvede alla indizione di nuova consultazione elettorale.

3. Il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento elegge i propri rappresentanti in apposita assemblea, convocata con le stesse regole di convocazione fissate per gli altri organi del Dipartimento, dal Segretario amministrativo su impulso del Direttore del Dipartimento. L'assemblea procede con voto a scrutinio segreto e risulta eletto il candidato votato dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti si applica il criterio preferenziale dell'anzianità nel ruolo.
4. Godono dell'elettorato passivo tutti i professori e i ricercatori in servizio presso il Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
5. Il Direttore proclama i vincitori e ne dà comunicazione al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.
6. Il trasferimento ad altra struttura, esterna o interna all'Ateneo, il collocamento in pensione, la perdita o il passaggio ad altro ruolo nel corso del mandato elettivo determinano la decadenza da componente della Giunta.

ART. 10

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, GESTIONALE, FINANZIARIA E CONTABILE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento opera e gestisce i fondi, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto di Ateneo, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dei propri Regolamenti interni, con autonomia amministrativa, gestionale e contabile, funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali di Didattica, Ricerca, Terza Missione/Impatto Sociale.
2. L'autonomia amministrativa si esplica nella capacità del Dipartimento di adottare atti e provvedimenti amministrativi di competenza, secondo le procedure stabilite dall'Ateneo, assicurando i principi di legalità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. L'autonomia gestionale consiste nella facoltà del Dipartimento di organizzare le proprie risorse umane, strumentali e organizzative, nonché di programmare e realizzare le attività didattiche, scientifiche e di servizio, nel rispetto degli indirizzi strategici e delle disposizioni dell'Ateneo.
4. Il Dipartimento gode di autonomia finanziaria e contabile nell'ambito delle risorse ad esso assegnate o comunque acquisite, nel rispetto dello Statuto di Ateneo, dei regolamenti vigenti e della normativa nazionale applicabile.
5. L'autonomia finanziaria si esplica nella capacità del Dipartimento di programmare, gestire e utilizzare le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali di didattica, ricerca, Terza Missione/Impatto Sociale, in coerenza con gli indirizzi strategici dell'Ateneo e con gli obiettivi approvati dai competenti organi

dipartimentali.

6. Il Dipartimento amministra le risorse finanziarie derivanti da assegnazioni dell'Ateneo, finanziamenti esterni, contratti, convenzioni, contributi, progetti di ricerca e ogni altra entrata consentita dalla normativa vigente, nel rispetto delle finalità per cui tali risorse sono attribuite.
7. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nello Statuto di Ateneo e nel competente Regolamento vigente in materia.
8. L'autonomia contabile è esercitata secondo il sistema di contabilità adottato dall'Ateneo e nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità, trasparenza, tracciabilità e correttezza della gestione finanziaria.
9. Gli atti di gestione finanziaria e contabile sono adottati dagli organi competenti del Dipartimento secondo le rispettive attribuzioni e responsabilità, ferme restando le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo degli Organi centrali di Ateneo.
10. Il Dipartimento è sottoposto ad analisi e valutazione finalizzate a misurare l'efficienza amministrativa e gestionale e la coerenza con gli obiettivi stabiliti nel Piano Strategico triennale di Ateneo. A tal fine, il Dipartimento fornisce i dati necessari all'analisi.

ART. 11

SEZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Le Sezioni, qualora istituite, sono Unità Organizzative di ricerca e di Terza Missione/Impatto Sociale del Dipartimento e non hanno autonomia amministrativa.
2. Su richiesta di almeno dieci professori di ruolo e ricercatori interessati a farne parte, il Consiglio di Dipartimento può approvare la proposta di istituire una o più Sezioni, corredate da apposito regolamento, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. A seguito dell'approvazione da parte di quest'ultimo, il Rettore con proprio decreto istituisce le Sezioni del Dipartimento.
3. Le Sezioni cui afferiscono meno di dieci professori e ricercatori per almeno tre anni consecutivi possono essere disattivate previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. L'afferenza di docenti e ricercatori ad una Sezione del Dipartimento è facoltativa. Ogni professore o ricercatore potrà afferire ad una sola Sezione.
5. L'attività scientifica e culturale e gli eventuali conseguenti adempimenti amministrativi sono a cura del Coordinatore di Sezione, designato, tra i professori di I o di II fascia, dai docenti, dai ricercatori e dal personale tecnico della Sezione e nominato per un triennio accademico dal Direttore di Dipartimento.

ART. 12

STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO

1. In conformità a quanto previsto nello Statuto, nel Regolamento generale e nel Regolamento Didattico di Ateneo, nell'ambito del Dipartimento sono istituiti i Consigli dei Corsi di Studio.
2. I Consigli di Corso di Studio gestiscono e sono responsabili dei Corsi di Studio ad essi assegnati, con esclusione delle attività delegate alla Scuola Interdipartimentale di riferimento.

ART. 13

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

1. Presso il Dipartimento è costituita, con decreto del Direttore, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, i cui compiti sono definiti nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Manuale di Assicurazione della Qualità di Ateneo.
2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è così composta:
 - a) un docente per ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento e, nel caso di Corso di Studio Magistrale a ciclo unico, due docenti;
 - b) una componente rappresentativa degli studenti, in numero pari a quello dei docenti, designata dal Consiglio degli Studenti tra gli iscritti ai Corsi di Studio afferenti alla struttura didattica, con rappresentanza diretta per ciascun Corso di Studio.
3. I docenti componenti della Commissione sono proposti dai Consigli di Corso di Studio, con voto palese deliberato a maggioranza dei presenti, individuandoli tra i docenti afferenti al Dipartimento che fanno parte del relativo Consiglio di Corso di Studio, e sono nominati dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle proposte così formulate.
4. Il Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti è individuato dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti di ruolo nominati componenti della Commissione, su proposta del Direttore di Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, coordina le attività della Commissione e assicura il raccordo con il Presidio della Qualità di Ateneo, il Nucleo di Valutazione, i Corsi di Studio e il Consiglio di Dipartimento.
6. La Commissione dura in carica per due anni ed è rinnovabile per il biennio successivo. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti, il subentrante resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.
7. La Commissione è convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno. La Commissione può operare anche in sottocommissioni per Corso di Studio, quando l'argomento è di esclusiva pertinenza di un Corso, fermo restando la presa d'atto di tale riunione da parte di tutto il consesso. Delle sedute è redatto un verbale che attesta i presenti e le determinazioni adottate.
8. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti redige una relazione annuale, secondo lo schema predisposto dal Presidio della Qualità, in cui esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la relazione è

trasmessa al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico per competenza e, contestualmente, per conoscenza, al Presidio di Qualità, al Dipartimento e al Consiglio di Corso di Studio, nonché ai Presidenti della Scuola interdipartimentale competente.

ART. 14

GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

1. Presso il Dipartimento è istituito un Gruppo di Assicurazione della Qualità di Dipartimento, come indicato nel Manuale di Assicurazione della Qualità.
2. In particolare, il Gruppo coadiuva il Direttore di Dipartimento:
 - a) nella formulazione e nell'implementazione delle linee strategiche del Dipartimento;
 - b) nell'analisi, nel monitoraggio e nella riprogettazione delle attività di didattica, ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale del Dipartimento;
 - c) nella predisposizione della relazione annuale di analisi e riprogettazione delle attività di didattica, di ricerca e di Terza Missione/Impatto Sociale.
3. I membri del Gruppo sono designati dal Consiglio di Dipartimento. È componente di diritto il rappresentante del Dipartimento nel Presidio di Qualità. Il Gruppo elegge nel proprio ambito il Presidente a voto palese a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. q).

ART. 15

ALTRE STRUTTURE

1. Il Dipartimento può istituire nel proprio ambito Laboratori o Osservatori di Ricerca, Didattici e di servizio, finalizzati a fornire un adeguato supporto alle attività didattiche, di ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale e all'espletamento dei servizi conto terzi.
2. Queste strutture, qualora istituite, si dotano di un regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento, e non hanno autonomia amministrativa.

ART 16

RINVII NORMATIVI

Il Regolamento di Dipartimento è integrato dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle attività e alle funzioni dei Dipartimenti. In particolare, vale ogni rinvio, implicito ed esplicito, a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.

ART. 17

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi

membri ed entra in vigore dalla data indicata nel decreto rettorale di emanazione.

2. Le proposte di modifica devono essere presentate da almeno un quinto dei membri del Consiglio di Dipartimento e sono poste in votazione in una seduta da convocarsi in una data compresa tra quindici e quarantacinque giorni dopo la presentazione formale di dette proposte. Per essere accolte, le modifiche devono essere deliberate con la maggioranza di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Tutti i termini, previsti dal presente regolamento relativamente alla istituzione di organi e alle nomine, decorrono dal giorno successivo alla data di sua entrata in vigore.